



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore QUAGLIARIELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2018

Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
nonché in materia di responsabilità degli amministratori

ONOREVOLI SENATORI. – La crisi economica dalla quale il nostro Paese si sta timidamente e faticosamente rialzando ha avuto origine dall'altra parte dell'Atlantico nel 2007 da quella bolla finanziaria che i titoli dei giornali hanno definito la «crisi dei *subprime*». Da allora la recessione si è allargata a macchia d'olio anche nel continente europeo e, come allora, spesso la condizione di crisi economica reale è stata preannunciata da *crack* finanziari e fallimenti bancari. Davanti ad una congiuntura economica non più espansiva, gli istituti bancari si sono scoperti meno solvibili e meno protetti di quanto si pensasse, anche nel nostro Paese. Il nostro sistema bancario, considerato uno dei più stabili e sicuri, anche grazie al valore che tradizionalmente e culturalmente il nostro Paese affida al risparmio – si pensi agli autorevoli moniti del Presidente della Repubblica Luigi Einaudi – si è scoperto invece vittima di investimenti sbagliati, da un lato, e profonda disinformazione dei correntisti dall'altro.

A questo panorama già compromesso, si sono affiancati una serie di *default* di istituti bancari sul cui merito e sulle cui cause reali sono sorti numerosi dubbi. Dal crac delle «quattro banche» in poi alla crisi economica si è sommata la gestione a dir poco creativa che alcuni degli amministratori degli istituti di credito in difficoltà hanno ritenuto di applicare.

Dal novembre 2015 l'attenzione dei vertici governativi del Paese è stata monopolizzata dalle crisi di istituti di credito che si sono succedute. Questa complicata situazione del settore bancario sembra essere tutt'altro che terminata con il passaggio della legislatura e tutt'altro che risolta con l'esito

dei lavori della Commissione di inchiesta sul sistema bancario e creditizio. Gli ultimi due esecutivi si sono mostrati non all'altezza davanti a un'emergenza creditizia paragonabile soltanto al ciclo di crisi che travagliò le banche italiane tra la fine dell'800 e il primo dopoguerra. Una crisi che necessitava di essere affrontata agendo parallelamente con una legislazione di emergenza, che sapesse dare risposte efficaci a eventi inattesi, e una legislazione di urgenza, che garantisse la tempestività adeguata a tenere il passo delle trasformazioni dei mercati finanziari.

Nel corso dell'esame dei numerosi provvedimenti d'urgenza sui salvataggi bancari, in sede di ratifica della direttiva sulle nuove procedure europee di risoluzione bancaria, attraverso la presentazione di atti di sindacato ispettivo era arrivata fin dal 2015 la richiesta, proveniente addirittura da forze politiche bipartisan, che venissero corrette le norme contenute nel testo unico bancario che riguardano le responsabilità degli amministratori.

Nello specifico, si manifestava la necessità di intervenire sulla norma inserita in sede di ratifica della direttiva sulle risoluzioni bancarie e applicata per la prima volta su Banca Etruria, che antepone una procedura autorizzativa del comitato di sorveglianza della Banca d'Italia alla presentazione delle istanze di risarcimento da parte dei risparmiatori e all'eventuale pagamento di tali risarcimenti in loro favore. Inoltre, si era ulteriormente ritenuto necessario chiarire la norma in vigore nel codice civile riguardo l'esercizio di responsabilità, anche nel caso in cui questa venisse attivata dai commissari liquidatori, per precisare che debba essere sempre garantita. Inoltre, a seguito delle vi-

cedenze che hanno interessato le ultime crisi bancarie – da Banca Etruria, a Monte dei Paschi di Siena, fino ad arrivare alle banche venete – si è ritenuto necessario inserire una novella che faccia scattare in modo automatico l'interdizione dai pubblici uffici, dall'esercizio delle professioni, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e l'incapacità di contrattare con la

pubblica amministrazione per gli amministratori nei confronti dei quali il giudice abbia accolto la domanda di azione di responsabilità di cui al comma 2394-*bis* del codice civile.

Il presente disegno di legge, composto da un solo articolo, ripropone questi nodi rimasti irrisolti nel corso della scorsa legislatura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 91, comma 1, le parole: «Il pagamento dei crediti prededucibili è effettuato previo parere favorevole del comitato di sorveglianza» sono soppresse;

b) all'articolo 91, comma 4, le parole: «, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia» sono soppresse;

c) all'articolo 72, i commi 5 e *5-bis* sono sostituiti dai seguenti:

«5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità e di quella dei creditori sociali contro i membri degli organi amministrativi e di controllo e il direttore generale, dell'azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonché dell'azione del creditore sociale contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e di coordinamento, è sempre garantito nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente.

5-bis. Ove i commissari liquidatori esercitano l'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2394-*bis* del codice civile, se il giudice accoglie la domanda nei confronti degli amministratori delle banche, alla condanna di questi ultimi segue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, l'interdizione perpetua dall'esercizio delle professioni, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione».